

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE:

26 aprile 2018

Il Sole 24 Ore:

Scegliere l'estero blocca il consolidato (pag. 19): l'opzione per il consolidato perde efficacia in caso di trasferimento all'estero della consolidante o della consolidata, se le stesse non mantengono una stabile organizzazione in Italia (art. 13, DM 1 marzo 2018).

False comunicazioni con dolo (pag. 20): approfondimento sul reato di falso in bilancio e ipotesi di concorso con reati tributari ex D. Lgs 74/2000.

Italia Oggi:

Fisco e penale, sfere separate (pag. 29): Cassazione ordinanza n. 8476 del 6/4/18- in materia di contenzioso tributario non può attribuirsi automatica autorità di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa su reati fiscali, ancorché i fatti esaminati siano gli stessi che fondano l'accertamento degli uffici finanziari.

Eutekne:

Distribuzione di utili in denaro con imposta di registro fissa (pag. 10)

L'appello incidentale salva dal giudicato interno svavolevole (pag. 9)

In REDDITI SP 2018 le rimanenze delle imprese minori riducono il reddito minimo (pag. 6)

In redditi 2018 spese di formazione con tetto deducibilità a 10.000 Euro (pag. 8)

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:



La settimana: 22 aprile al 28 aprile 2018

Le società:

N. ultima uscita 4/2018

Il Fallimento:

N. ultima uscita 4/2018

Il fallimentarista:

Bollettino Tributario:

N. ultima uscita 5/2018

Il Fisco:

N. ultima uscita 17/2018

Residenza fiscale delle persone fisiche: a nulla vale invocare la tie breaker rule se non si prova la doppia imposizione: Sono tre i presupposti indicati in via alternativa ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sui redditi delle persone fisiche residenti (nei confronti delle quali l'imposta si applica a tutti redditi posseduti), aggiungendosi al criterio formale, rappresentato dall'iscrizione nell'anagrafe, due criteri fattuali costituiti dalla residenza o dal domicilio nel territorio dello Stato. Ne consegue che l'iscrizione nell'anagrafe dei soggetti residenti in altro Stato non è elemento determinante per escluderne la residenza fiscale in Italia allorché si tratti di soggetto che abbia nel territorio dello Stato la sua dimora abituale ovvero il proprio domicilio, inteso come sede principale dei propri affari ed interessi economici, così come delle proprie relazioni personali, dovendo il carattere soggettivo ed elettivo della scelta dell'interessato essere a tal fine temperato con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi. Né a diversa conclusione conduce la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera, la quale, ai fini della definizione di un soggetto come residente in uno dei due Stati contraenti, individua criteri del tutto analoghi a quelli stabiliti dalla legislazione interna, facendo riferimento alle nozioni di domicilio, residenza ovvero a criteri di analoga natura per la cui definizione rimanda espressamente alla normativa degli Stati contraenti e comunque prevede espressamente l'ipotesi, in tal modo dando implicitamente conto della possibile inconsistenza del dato anagrafico, in cui lo stesso soggetto possa essere considerato residente da entrambi gli Stati indicando i criteri per la soluzione del conflitto.

Dividendi dall'estero, "netto frontiera" e recupero del "delta extraconvenzionale": I dividendi fluiscono dall'estero verso soggetti persone fisiche residenti non imprenditori avendo scontato le ritenute che i vari



Paesi ove si produce il reddito ritengono corretto applicare, non sempre rispettando le aliquote convenzionalmente pattuite. Un primo problema concerne il differente trattamento fiscale che i dividendi subiscono in Italia a seconda dell'intervento o meno nella gestione dell'incasso di un intermediario domestico, stante quanto le Istruzioni alla compilazione del Mod. REDDITI 2018 continuano ad affermare. Un secondo aspetto problematico riguarda la capacità che il beneficiario residente ha di gestire il "delta extraconvenzionale", sia in via preventiva alla percezione sia nella fase dell'eventuale rimborso.

Transfer pricing adjustment e valore in dogana: restano ancora molti nodi da sciogliere: Il tema del rapporto tra il transfer pricing adjustment e il valore di transazione in dogana non è, ad oggi, ancora del tutto chiarito e definito, nonostante l'evoluzione interpretativa ed applicativa propugnata dagli organismi internazionali di riferimento, quali l'OCSE e il World Customs Organization (WCO). La prospettiva di utilizzare in modo affidabile la documentazione delle policy di TP per allineare i valori sia ai fini fiscali che doganali va ora riconsiderata alla luce dell'ultima giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sugli aggiustamenti di prezzo e di marginalità di fine anno, nonché dell'attuazione del nuovo Codice doganale dell'Unione in relazione agli accordi preventivi sul valore.

Utilizzo delle dichiarazioni di terzi: occorre una revisione normativa: Se la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e se secondo i canoni costituzionali è necessario che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale, occorre constatare che il legislatore è fortemente carente per non aver fatto tesoro dell'evoluzione del diritto vivente e, soprattutto, per non aver armonizzato il quadro giuridico di riferimento più recente il quale, da un lato, esalta la compliance, il principio di affidamento e di buona fede; dall'altro, ne impedisce la concreta attuazione laddove limita gli strumenti giuridici utilizzabili nel procedimento di accertamento e nel processo tributario. Occorre un'inversione di tendenza al fine di disciplinare, per via legislativa, l'utilizzo della prova testimoniale e delle dichiarazioni dei terzi quale segnale oggettivo della giusta consapevolezza della necessità di conferire all'ordinamento impositivo snellezza e pariteticità, anche sotto il profilo processuale.

Residenza fiscale delle persone fisiche: a nulla vale invocare la tie breaker rule se non si prova la doppia imposizione :Imposte sui redditi - IRPEF - Soggetti passivi - Persone fisiche non residenti - Iscrizione nell'anagrafe dei soggetti residenti in altro Stato - Insufficienza Sono tre i presupposti indicati in via alternativa ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sui redditi delle persone fisiche residenti (nei confronti delle quali l'imposta si applica a tutti redditi posseduti), aggiungendosi al criterio formale, rappresentato dall'iscrizione nell'anagrafe, due criteri fattuali costituiti dalla residenza o dal domicilio nel territorio dello Stato. Ne consegue che l'iscrizione nell'anagrafe dei soggetti residenti in altro Stato non è elemento determinante per escluderne la residenza fiscale in Italia allorché si tratti di soggetto che abbia nel territorio dello Stato la sua dimora abituale ovvero il proprio domicilio, inteso come sede principale dei propri affari ed interessi economici, così come delle proprie relazioni personali, dovendo il carattere soggettivo ed elettivo della scelta dell'interessato essere a tal fine temperato con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi. Ne è diversa conclusione conduce la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera, la quale, ai fini della definizione di un soggetto come residente in uno dei due Stati contraenti, individua criteri del tutto analoghi a quelli stabiliti dalla legislazione interna, facendo riferimento alle nozioni di domicilio, residenza ovvero a criteri di analoga natura per la cui definizione rimanda espressamente alla normativa degli Stati contraenti e comunque prevede espressamente l'ipotesi, in tal modo dando implicitamente conto della possibile inconsistenza del dato anagrafico, in cui lo stesso soggetto possa essere considerato residente da entrambi gli Stati indicando i criteri per la soluzione del conflitto.

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 1/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 1/2018



GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita 3/2018

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 3/2017

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 4/2018

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 17/2018

Reato di sottrazione fraudolenta solo in presenza di una reale pretesa erariale: La normativa penale tributaria di riferimento sanziona con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Corriere Tributario

N. ultima uscita 17/2018

Il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel nuovo prospetto del quadro RU : Il quadro RU del Modello di dichiarazione dei redditi 2018 presenta la nuova sezione IV-bis per indicare il credito d'imposta per le attività di ricerca e lo sviluppo ammesse a fruire dell'agevolazione sulla base dei costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Diversamente da quanto fatto fino all'anno scorso, quando nella sezione I del quadro RU si dichiarava solo l'ammontare del credito maturato, la nuova sezione richiede ora l'indicazione dei vari elementi utilizzati per la determinazione del bonus spettante; in ogni caso, la sezione I va ugualmente compilata,

Super e iper-ammortamenti tra dichiarazione e ultimi chiarimenti : Nei modelli delle dichiarazioni dei redditi 2018 si è tenuto conto della possibilità per le imprese di effettuare le maggiorazioni degli ammortamenti e dei canoni di leasing relativi agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi. Nel frattempo l'Agenzia delle entrate ed il MISE continuano ad emanare chiarimenti interpretativi, soprattutto in merito all'iper-ammortamento.

CIRCOLARE INTERNA:



26 aprile 2018

Circolari Assonime:

- N.1 – La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell’Autorità dell’energia;
- N.2 – Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi SC 2017 e IRAP 2017;
- N.3 – La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro;
- N.4 – L’iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018;
- N.5 – Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali nelle società quotate;
- N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat.
- N.7 – Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte.
- N. 8 – I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC
- ***N. 9 – IVA-Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017***

Risoluzioni Agenzia Entrate:

Circolari Agenzia Entrate:

